

## PROTOCOLLO DI INTESA

**Oggetto: INCENTIVI ALLE ADOZIONI DI CANI RICOVERATI PRESSO CANILE DOG HOTEL**

L'anno 2013 del giorno 23 del mese di febbraio in Assemini presso gli uffici del canile Dog Hotel.

**TRA**

la Dott.ssa **Elisabetta Frongia** che compare non in proprio nome ma per conto e nell'interesse della Società **CENTRO VETERINARIO FRONGIA s.a.s.** C.F e P.iva **02888700925** sede legale Cagliari in via **Liguria 68** e che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Legale rappresentante.

**E**

Il Sig. **Roberto Chinarello** C.F **CHNRRT7OTO4B354I** il quale interviene nel presente atto in qualità di amministratore per la Ditta **Dog Hotel** con sede legale in **Loc. Truncu Is Follas Assemini 09032 P.IVA 01650080920**

**PREMESSO CHE**

**DOG HOTEL** opera nel settore della cinofilia attraverso la gestione di canili ed erogando i servizi di ricovero dei cani randagi in convenzione con numerosi Enti Pubblici.

**E CHE**

**La CLINICA FRONGIA** opera nel settore medico sanitario, erogando nella propria clinica veterinaria le terapie e le attività sanitarie specialistiche a tutti gli animali d'affezione. Tale servizio è fruibile a tutti gli utenti privati che ne facciano richiesta.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti concordano e istituiscono un servizio mirato ad incentivare le adozioni dei cani abbandonati ricoverati presso le strutture gestite dal **DOG HOTEL**. Tale servizio è istituito con l'intento di agevolare economicamente tutti gli utenti che adottano un cane. Gli utenti possono fruire di agevolazioni di carattere economico sulle attività medico sanitarie, esclusivamente, nel rispetto delle condizioni e secondo i criteri concordati, come di seguito espressi:

**Art. n.1**

Il **DOG HOTEL** si obbliga a pubblicizzare, attraverso il proprio sito internet, l'iniziativa intrapresa con la **CLINICA FRONGIA**, senza ricevere compenso alcuno, e al fine di promuovere l'iniziativa, con l'unico interesse di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili gestiti.

**Art. n. 2**

La **CLINICA FRONGIA** si obbliga a pubblicizzare, attraverso il proprio sito internet, l'iniziativa intrapresa con il canile **DOG HOTEL**, senza ricevere compenso alcuno, e al fine di promuovere l'iniziativa, con l'unico interesse di incentivare le adozioni dei cani in esso ricoverati.



### Art. n. 3

Entrambe le parti, sono obbligate a pubblicare nel proprio sito internet, un banner del logo aziendale dell'altro, che acceda direttamente nel sito internet nel quale devono essere chiaramente indicati i contenuti, informazioni e notizie relative all'iniziativa intrapresa nel rispetto del presente accordo.

### Art. n. 4

Il **DOG HOTEL**, presso i propri uffici, si obbliga ad informare e pubblicizzare l'iniziativa ad ogni singolo utente che giungendo nel canile proceda all'adozione di un cane ospitato.

### Art. n. 5

La **CLINICA FRONGIA**, si obbliga ad informare e pubblicizzare l'iniziativa ai vari utenti anche attraverso locandine, facebook, o altro mezzo ritenuto idoneo.

### Art. n. 6

Le parti, convengono di comune accordo, che i fruitori dell'iniziativa possano godere di agevolazioni di carattere economico, esclusivamente, per il primo anno di possesso dell'animale. La decorrenza dell'anno è fissata alla data di adozione riportata nel documento di affidamento del cane, rilasciato dal **DOG HOTEL**.

### Art. n. 7

La **CLINICA FRONGIA**, si impegna ad effettuare la prima visita medica **gratuitamente senza ricevere compenso alcuno**. Tale visita è mirata alla valutazione dello stato di salute dell'animale. In essa è inclusa la diagnosi riscontrata e l'eventuale prescrizione medica.

Sono a totale carico del possessore dell'animale le seguenti voci:

- Profilassi sanitaria
- Acquisto di farmaci
- Accertamenti diagnostici

### Art. n.8

La **CLINICA FRONGIA**, si obbliga ad applicare **lo sconto pari al 20%** sull'intero costo della prestazione corrispondente, comunicando all'utente e in forma preventiva tale costo. Lo sconto è applicato esclusivamente alle attività sanitarie successive alla prima visita, secondo le modalità indicate nell'art. 7

### Art. n.9

La **CLINICA FRONGIA**, si obbliga ad istituire un registro, anche informatico, nel quale sono indicate le prestazioni agevolate che interessano la presente iniziativa.



#### **Art. n.10**

L'iniziativa è applicabile esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti, non è cumulabile ad altre iniziative e deve essere applicata integralmente anche nel caso il fruitore adotti uno o più cani. **DOG HOTEL** declina ogni responsabilità derivante da accordi diversi da quelli pattuiti nel presente atto, le cui responsabilità sono a totale carico della controparte.

#### **Art. n.11**

La durata del presente accordo, condivisa tra le parti, decorre data di sottoscrizione e fino al 31/12/2015 e potrà essere rinnovato tacitamente di anno in anno.

Per procedere a disdetta anticipata o declinazione del tacito rinnovo, le parti prevedono in comune accordo, che ciò può avvenire a mezzo raccomandata, fax, PEC. contestualmente le parti si obbligano a pubblicare presso il proprio sito internet, il termine dell'iniziativa rivolta all'incentivo alle adozioni.

Per la Ditta **CLINICA FRONGIA**

**firma del Legale rappresentante**



Per la Società **DOG HOTEL**

**firma del legale rappresentante**

